

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "Baratti Architettura e arte Contemporanea - Archivio Vittorio Giorgini" in breve "B.A.CO - Archivio Vittorio Giorgini"

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno marzo duemiladodici, in Piombino, Via X Settembre n. 15.

Innanzi a me Dottor Maurizio Baldacchino, Notaio in Portofer-raio, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Livorno, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti di comune accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato,

sono presenti:

- VERUCCI Arch. Marzio, nato a Piombino (Livorno) il 18 aprile 1950 ed ivi residente in Via Galilei n. 15, architetto (Codice Fiscale: VRC MRZ 50D18 G687H) - titolare della Patente di Guida n. LI 2181589K, rilasciata da Prefetto di Livorno in data 14 ottobre 1988;

- DEL FRANCIA Arch. Marco, nato a Campiglia Marittima (Livorno) il 9 ottobre 1968 ed ivi residente in Via dell'Unità n. 29, architetto (Codice Fiscale: DLF MRC 68R09 B509K) - titolare della Carta di Identità n. AJ 0560314, rilasciata a Comune di Campiglia Marittima il 16 dicembre 2004, con validità prorogata al 15 dicembre 2014;

- CACIAGLI Arch. Fabio, nato a Piombino (Livorno) il 13 maggio 1953 ed ivi residente, Località Ghiaccioni n. 52, architetto (Codice Fiscale: CCG FBA 53E13 G687C) - titolare del Passaporto n. E 707485, rilasciato in data 14 agosto 2006.

Comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Tra i signori VERUCCI Marzio, DEL FRANCIA Marco e CACIAGLI Fabio viene costituita un'associazione denominata **"Baratti Architettura e arte Contemporanea - Archivio Vittorio Giorgini" in breve "B.A.CO - Archivio Vittorio Giorgini"**.

ARTICOLO 2 - L'associazione è un ente senza scopo di lucro con durata illimitata e si prefigge di:

- conservare e valorizzare l'archivio privato e le opere dell'architetto Vittorio Giorgini;

- inventariare, catalogare, archiviare, divulgare il materiale presente nell'archivio privato dell'architetto Giorgini.

- costituire un patrimonio di documenti (progetti, disegni, eccetera) ed un servizio di consultazione informazione, documentazione e raccolta di archivi di architetti contemporanei;

- promuovere e organizzare sul territorio iniziative culturali riguardanti i temi dell'architettura, dell'urbanistica, del design e dell'arte, cinema di architettura, mostre, biblioteca di architettura quali campi fondamentali dello spirito culturale dell'autore;

- tenere corsi di formazione e aggiornamento sui temi dell'urbanistica e dell'architettura moderna e contemporanea

e dell'arte in genere;

- gestire o dare in gestione all'interno delle strutture dell'associazione qualsiasi attività di carattere culturale, sociale, commerciale o economico come: bookshop, librerie, caffè, sale musica, scuole per master di specializzazione, ecc.

In queste attività l'Associazione si ispira al pensiero e alla testimonianza intellettuale di Vittorio Giorgini.

Per la realizzazione delle proprie iniziative l'Associazione può collaborare con altre Associazioni, Istituti culturali ed Enti pubblici o privati che abbiano similari finalità.

L'Associazione potrà compiere ogni attività che sia ritenuta utile o necessaria per l'attuazione dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari.

Per lo svolgimento delle sopra elencate attività l'associazione potrà avvalersi prevalentemente delle collaborazioni prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per specifiche manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali l'associazione potrà ricorrere ad attività da prestarsi in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. In caso di particolare necessità, l'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

E' assolutamente vietato l'uso del nome o di qualsiasi altro elemento distintivo dell'Associazione per fini diversi da quelli approvati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 - La sede dell'associazione è fissata in Piombino (Livorno), Via X Settembre n.15 e potrà essere variata senza particolare formalità previa delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - L'associazione si dichiara costituita sotto le norme contenute nel presente atto e nello Statuto composto da 10 (dieci) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'Assemblea Ordinaria dei Soci può approvare un regolamento interno dell'Associazione.

ARTICOLO 5 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo

Contestualmente per la durata di n. 3 (tre) anni decorrenti dalla data odierna vengono nominati a comporre il consiglio direttivo i signori:

- Del Francia Marco - Presidente
- Verucci Marzio - Tesoriere
- Caciagli Fabio - Segretario:
- Gallois-Montbrun Caroline - nata a Saigon (Vietnam) il 7 giugno 1954 e residente in Firenze, via della Chiesa n. 62, (Codice Fiscale: GLL CLN 54H47 Z251J) - Consigliere;
- Caroni Stella, nata a Piombino (Livorno) il 26 settembre 1971 e residente in Livorno, via delle Fattorie n. 9, (Codice

Fiscale: CRN SLL 71P66 G687H) - Consigliere.

I signori Del Francia Marco, Verucci Marzio e Caciagli Fabio, presenti, dichiarano di accettare le cariche loro conferite dando atto che le signore Gallois-Montbrun Caroline e Caroni Stella, potranno accettare le cariche loro conferite nella prima assemblea ordinaria.

ARTICOLO 6 - Al Consiglio Direttivo spettano i poteri attribuiti dall'articolo 7 dello Statuto.

ARTICOLO 7 - Gli associati costituenti prevedono una quota associativa straordinaria per la costituzione dell'associazione pari ad Euro 100,00 (cento/zero zero) ciascuno, per cui il patrimonio iniziale dell'associazione è pari ad Euro 300,00 (trecento/zero zero).

ARTICOLO 8 - Per quanto non contemplato nel presente atto e nello Statuto, valgono le disposizioni di legge.

ARTICOLO 9 - Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a espletare tutte le pratiche e formalità per il riconoscimento dell'Ente per quanto riguarda la personalità giuridica, con facoltà di apportare all'atto e allo Statuto tutte le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Le parti mi dispensano espressamente e concordemente dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e letto ai comparenti i quali a mia domanda, riconosciutolo conforme alla loro volontà lo approvano, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore 11,00 (undici).

Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina ed in parte da me Notaio a mano, l'atto stesso occupa tre pagine intere e fin qui della quarta di un foglio.

FIRMATO: Marzio VERUCCI
Marco DEL FRANCIA
CACIAGLI Fabio
Maurizio BALDACCHINO Notaio.

Atto registrato a Portoferraio in data 11 aprile 2012 al n. 258 Serie 1T Esatti Euro 213,00.

STATUTO

ART. 1 – *Denominazione, sede e durata*

E' costituita l'Associazione "Baratti Architettura e arte Contemporanea – Archivio Vittorio Giorgini", di seguito denominata "B.A.CO. - Archivio Vittorio Giorgini". L'Associazione ha sede legale in Piombino - via X Settembre n° 15. La sede amministrativa potrà essere allocata altrove, così come eventuali altre sedi operative.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo eventuale scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dall'ART. 8 del presente statuto. Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Con delibera dell'Assemblea Straordinaria potranno essere istituite altre sedi secondarie dell'Associazione. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 2 – *Scopi e finalità*

L'Associazione "B.A.CO. - Archivio Vittorio Giorgini" è un ente senza scopo di lucro che si prefigge di:

- Conservare e valorizzare l'archivio privato e le opere dell'architetto Vittorio Giorgini.
- Inventariare, catalogare, archiviare, divulgare il materiale presente nell'archivio privato dell'architetto Giorgini.
- Costituire un patrimonio di documenti (progetti, disegni, eccetera) ed un servizio di consultazione informazione, documentazione e raccolta di archivi di architetti contemporanei.
- Promuovere e organizzare sul territorio iniziative culturali riguardanti i temi dell'architettura, dell'urbanistica, del design e dell'arte, cinema di architettura, mostre, biblioteca di architettura quali campi fondamentali dello spirito culturale dell'autore.
- tenere corsi di formazione e aggiornamento sui temi dell'urbanistica e dell'architettura moderna e contemporanea e dell'arte in genere.
- Gestire o dare in gestione all'interno delle strutture dell'associazione qualsiasi attività di carattere culturale, sociale, commerciale o economico come: bookshop, librerie, caffè, sale musica, scuole per master di specializzazione, ecc.

In queste attività l'Associazione si ispira al pensiero e alla testimonianza intellettuale di Vittorio Giorgini.

Per la realizzazione delle proprie iniziative l'Associazione può collaborare con altre Associazioni, Istituti culturali ed Enti pubblici o privati che abbiano similari finalità.

L'Associazione potrà compiere ogni attività che sia ritenuta utile o necessaria per l'attuazione dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari.

Per lo svolgimento delle sopra elencate attività l'associazione potrà avvalersi prevalentemente delle collaborazioni prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per specifiche manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali l'associazione potrà ricorrere ad attività da prestarsi in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. In caso di particolare necessità, l'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

E' assolutamente vietato l'uso del nome o di qualsiasi altro elemento distintivo dell'Associazione per fini diversi da quelli approvati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è disciplinata dalle norme dello Statuto Sociale.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci può approvare un regolamento interno dell'Associazione.

ART. 3 – *Patrimonio e forme di contribuzione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei Soci;
- beni acquistati o pervenuti da privati o Enti Pubblici;
- liberalità, contributi e donazioni da parte dei "Sostenitori dell'Associazione" (Enti Pubblici e soggetti privati) o di terzi;
- proventi derivanti dall'organizzazione di mostre ed iniziative culturali, dalla vendita di volumi pubblicati dall'Associazione, da consulenze, da prestazione di servizi compatibili con gli scopi dell'associazione e con gli articoli del presente statuto;
- partecipazione a progetti culturali finanziati di Enti Pubblici o soggetti privati.
- proventi derivanti dalla gestione delle attività collaterali (vedi art. 2).

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale entro il 30 settembre di ogni anno. Trascorso tale termine i Soci non in regola con il pagamento perdono il diritto di voto fino all'avvenuto versamento della quota associativa. I Soci morosi possono mettersi in regola pagando le quote arretrate dovute, più un'eventuale mora il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo insieme con l'ammontare delle quote associative.

La partecipazione sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo verificatasi, né il Socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' fatto espresso divieto di distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questo non sia imposto dalla legge. Gli eventuali utili conseguiti al termine dell'esercizio o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Con riferimento all'archivio privato dell'architetto Giorgini si precisa che:

- l'associazione avrà facoltà di consultare, catalogare, divulgare i materiali dell'archivio privato sulla base di accordi stipulati in forma scritta con i proprietari Marco Del Francia, Caroline Gallois Giorgini o con gli eredi legittimi.
- l'associazione non ha facoltà di cedere ad alcun titolo i materiali presenti nell'archivio.

ART. 4 – *Gli organi dell'Associazione*

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente e dal Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Si può far parte dell'Associazione in qualità di :

- Socio Fondatore;
- Socio Ordinario,
- Socio Sostenitore,
- Socio Onorario.

Si definiscono **Soci Fondatori**, coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'associazione; essi sono firmatari dello Statuto originario dell'Associazione. La qualifica di socio fondatore viene attribuita a vita. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, nè al pagamento della quota sociale.

Si definiscono **Soci Ordinari** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Possono iscriversi quali **Soci Sostenitori** dell'associazione persone fisiche, associazioni di settore, di categoria, imprese, enti ed istituzioni pubbliche o private, industrie che intendano partecipare al funzionamento dell'associazione dal punto di vista finanziario. Il numero dei soci sostenitori è illimitato. I sostenitori non godono di elettorato attivo né passivo. Possono comunque partecipare a tutti i momenti associativi con diritto di parola.

La qualifica di **Socio Onorario** può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a coloro che hanno reso dei servizi particolarmente utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del Dlgs. n. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 – *Diritti e doveri dei soci*

I soci ordinari ed i soci fondatori (ex art.4 del presente statuto) hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci:

- 1) sono obbligati:
 - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
 - a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
- 2) hanno diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - a partecipare all'assemblea con diritto di parola; solo ai soci ordinari e a quelli fondatori spetta però il diritto di voto.

- 3) non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
- 4) ogni socio a qualsiasi titolo può in qualsiasi momento uscire dall'associazione presentando una semplice lettera di rinuncia.

In caso di esclusione o interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto associativo non sono previsti diritti di pretesa di restituzione di quote del patrimonio sociale o di quote versate a qualsiasi titolo.

ART. 6 – *L'assemblea dei soci*

Possono essere Soci sia persone fisiche che giuridiche private interessate agli scopi dell'Associazione per le finalità descritte nell' ART. 2 senza scopo di lucro o direttamente economico. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è costituita da persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione per le finalità descritte nell' ART. 2. L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione. Vi intervengono tutti i soggetti iscritti nel Registro dei Soci alla data di convocazione della stessa. Ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto e può avere la delega scritta di altri tre Soci solamente. L'Assemblea dei Soci regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano all'osservanza tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta straordinaria dallo stesso Presidente o da chi ne fa le veci su iniziativa del Presidente stesso o di almeno due componenti del Consiglio Direttivo. In ogni caso la base associativa (nella misura di 1/10 dei soci così come previsto dall'Art.20 del Codice Civile) ha diritto di richiedere ed ottenere la convocazione delle assemblee.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- 1) approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- 2) approvare il programma delle attività culturali;
- 3) eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
- 4) deliberare le modifiche dello Statuto;
- 5) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea dei soci è convocata , mediante:

- Avviso scritto da inviare tramite posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea occorrono in prima convocazione la presenza di almeno metà degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci. La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno dalla prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese a maggioranza semplice dei voti validi presenti e/o rappresentati con delega scritta.

Fanno eccezione le deliberazioni elencate ai punti 4 e 5 di questo articolo, per le quali occorre la presenza di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per delega. Non sono considerati validi e quindi esclusi dal computo i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

ART. 7 – *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo anche fra non associati è eletto dall'Assemblea dei Soci la quale ne determinerà il numero dei componenti; rimane in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo uscente possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota associativa annuale, l'ammissione di nuovi Soci, l'esclusione dei soci come stabilito dall'art. 7 e ha facoltà di nominare un Comitato Tecnico Scientifico e Organizzativo a supporto e indirizzo delle attività culturali dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'assemblea e qualora questa non provveda è eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e sovrintende all'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Il Segretario-Tesoriere provvede alla tenuta dei conti e predispone il bilancio che è annualmente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le cariche direttive sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 – *Esclusione Soci*

Può essere escluso il Socio che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione o che danneggi l'immagine dell'Associazione. Può essere escluso il Socio che non paghi la quota associativa per due (o più) anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione del Socio.

Sul reintegro o la riammissione del Socio delibera in modo inappellabile il Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

ART. 9 – Modifiche statuarie e scioglimento dell'Associazione.

Qualsiasi modifica alla norme del presente statuto deve essere deliberata a maggioranza dai tre quarti (3/4) dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti (3/4) dei Soci. Non è ammesso il voto per delega relativamente alla deliberazione di modifiche statuarie e di scioglimento dell'Associazione.

Con la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci, contestualmente e con la stessa maggioranza, nomina un liquidatore, che provvederà al pagamento dell'eventuale disavanzo, al saldo del bilancio e alla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative oppure a fini di pubblica utilità o per attività educative ed assistenziali, secondo la delibera dell'Assemblea dei Soci che ne ha deciso lo scioglimento.

In ogni caso il patrimonio costituente l'Archivio rimarrà in piena disponibilità del proprietario Marco del Francia o degli eredi legittimi.

ART. 10 – Disposizione finale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi dello stato ed al Codice di Diritto Civile. In caso di insorgenza di controversie tra gli associati e l'Associazione in relazione all'applicazione, interpretazione, esecuzione del presente statuto, o comunque nei rapporti associativi le parti si obbligano a dirimere la controversia dapprima mediante rapporti diretti e nel caso la controversia permanga, rimettendola ad un collegio Arbitrale.

Il collegio Arbitrale sarà formato da tre Arbitri i quali o saranno nominati unitamente dalle parti o saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Livorno.

In via residuale sarà competente esclusivamente il Foro di Livorno.

Tutte le controversie nascenti dal presente accordo, sia tra gli associati, tra questi e soggetti terzi o tra soggetti con incarico ricevuto da questa Associazione e soggetti terzi, saranno deferite all'organismo di mediazione Media&Arbitra, accreditato con n. 220 dal Ministero della Giustizia, presso la sede di Pisa/Livorno e risolte secondo le regole di mediazione da questo adottate. Media&Arbitra, in virtù di questa convenzione, riconosce uno sconto del 5% sulle tariffe (spese di avvio escluse) in vigore al momento della mediazione.

FIRMATO: Marzio VERUCCI

Marco DEL FRANCIA

CACIAGLI Fabio

Maurizio BALDACCHINO Notaio.